

ASSOCIAZIONE CULTURALE
DI PROMOZIONE SOCIALE
CORALE POLIFONICA DI MONTEREALE VALCELLINA-APS
SCRITTURA PRIVATA
STATUTO

TITOLO I – COSTITUZIONE SEDE SCOPO E DURATA

ART.1 COSTITUZIONE E SEDE

Addì 31 del mese di marzo 2021, con la presente scrittura privata, valida a tutti i sensi di legge e approvata in tutte le sue parti, dopo ampia discussione dell'assemblea degli associati, si modifica e si integra lo statuto costitutivo dell'associazione per il canto corale e la cultura musicale denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE POLIFONICA DI MONTEREALE VALCELLINA APS", originariamente stipulato in Pordenone in data 28.12.1979 e registrato presso l'Ufficio del Registro di Pordenone in data 14.01.1980 con n. di prot. 279 mod. I. L'acronimo APS viene inserito in denominazione dopo l'iscrizione al registro unico nazionale o immediatamente se iscritti ad uno dei registri regionali, nelle more della piena operatività del RUNTS

Viene espressamente previsto che soltanto dopo l'iscrizione del presente statuto nel registro unico nazionale del terzo settore e nella relativa sezione territoriale, l'associazione potrà aggiungere alla denominazione "Associazione Culturale Polifonica di Montereale Valcellina" anche l'espressione "associazione di promozione sociale" ovvero l'acronimo "APS".

L'associazione ha sede in via Marziano Ciotti, al piano 1, e potrà istituire uffici, sedi secondarie e sezioni staccate anche in altre città. La sede principale potrà essere cambiata, nell'ambito del Comune di Montereale, con deliberazione assunta a maggioranza semplice del consiglio direttivo senza necessità di modifica statutaria.

L'associazione è un centro di vita associativa culturale apartitica e aconfessionale, a carattere democratico, e persegue, senza scopo di lucro alcuno, finalità civiche, di promozione e di utilità sociale tramite lo svolgimento di attività di interesse generale. L'associazione è ente del terzo settore.

Di seguito si conviene e si stipula quanto segue:

ART.2 SCOPO E DURATA

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale riconducibili a quelle richiamate dall'art. 5 comma 1) del D.Lgs. 117/2017, in particolare elencate alle lettere:

- d) "attività culturali di interesse sociale con finalità educativa"
- f) "interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale"
- i) "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura"
- k) "organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale";

l'associazione si prefigge di:

raccogliere nel suo ambito al fine culturale e ricreativo tutti coloro che sono interessati ad imparare, diffondere e valorizzare la conoscenza e la pratica del canto corale nelle sue varie componenti musicali, classica, popolare, eccetera;

organizzare manifestazioni ed esibizioni musicali con particolare interesse al canto corale;

partecipare ad incontri e manifestazioni nazionali ed internazionali di canto corale;

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like Torren, Pordenone, and others.]

TITOLO II – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E NORME DI FUNZIONAMENTO

ART.3 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea generale degli associati;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente dell'associazione;
- d) il tesoriere;
- e) l'organo di controllo, nominato dall'assemblea, qualora la stessa ritenga opportuno o necessario istituire quest'organo oppure qualora, ai sensi di legge, le dimensioni dell'associazione ne rendessero dovuta l'istituzione.

Tutti gli organi dell'associazione, tranne l'assemblea, sono elettivi, durano in carica tre anni e possono sempre essere rieletti. Le cariche sociali sono sempre gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese vive e documentabili incontrate dai componenti nell'espletamento dei loro incarichi.

ART.4 GLI ASSOCIATI

Il numero dei soci è illimitato, con un minimo di sette. Può diventare socio chiunque, salvo deroghe specifiche approvate dal consiglio direttivo, persone fisiche, altre associazioni di promozione sociale ed altri enti, del terzo settore e senza scopo di lucro, purché si riconoscano nel presente statuto e ne condividano gli scopi e gli ideali, senza alcuna discriminazione di convinzioni politiche e religiose, sesso e identità sessuale, cittadinanza, classe sociale, età, appartenenza etnica.

Ai sensi dell'art. 35 comma 3 del D.Lgs. 117/2017, potranno essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Agli aspiranti soci sono richiesti la conoscenza, l'accettazione e l'osservanza dello statuto, delle deliberazioni prese ai termini di esso dagli organi dell'associazione ed il rispetto della civile convivenza.

Tutti gli associati sono elettori attivi e passivi e hanno diritto a partecipare alle iniziative dell'associazione. Se in regola col pagamento delle quote sociali, hanno altresì diritto a votare in assemblea, eleggere ed essere eletti nell'organismo dirigente, discutere ed approvare i rendiconti.

L'ammissione di nuovi soci deve essere formalizzata da una domanda presentata al consiglio direttivo, che si pronuncia con deliberazione a maggioranza semplice dei membri, entro sessanta giorni dalla data in cui è pervenuta la domanda esprimendo parere vincolante sulle richieste. In caso di rigetto di quest'ultima, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, l'aspirante socio può chiedere che sulla domanda non accolta si pronunci l'assemblea; se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione. Sull'ammissibilità della richiesta di pronuncia assembleare delibera in ultima istanza il consiglio direttivo.

Lo stato d'associato si acquista con l'iscrizione nel libro degli associati e il pagamento della relativa quota sociale annuale stabilita dal consiglio direttivo. L'annualità sociale coincide con l'anno solare, il rinnovo della quota sociale è un'obbligazione che il socio si assume al momento dell'ammissione nella compagine associativa. Essa dà diritto alla partecipazione, attiva e passiva, a tutte le forme della vita associativa e a tutte le attività promosse dall'associazione, previo adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

De Lorenz sff
P. V. (in) Sff
Z. Q. Affon
Tomare Romelli
Claudia Ross
Shelly M.
Tomare Romelli
Claudia Ross
pag 3
Domenella Bruno
P. Biondo Leo G. M.

Il mancato pagamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal presente statuto sospende il socio dall'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo e da ogni altro diritto previsto nel presente statuto ad eccezione del diritto di partecipazione a tutte le forme e le iniziative di vita sociale, ma non rescinde il rapporto associativo. Il socio che non adempie al versamento della quota entro il 31 agosto dell'anno successivo manifesta la sua volontà di recedere dal rapporto associativo. I coristi sono soci di diritto. È "affiliato" all'associazione senza diritto di voto anche il Comune di Montereale Valcellina nella persona del Sindaco in carica o di un suo delegato.

Viene istituita la figura del socio onorario. Può essere socio onorario chi vanta eccezionali meriti nei campi di attività dell'associazione o chi ha dato un particolare sostegno all'associazione. Il socio onorario è esentato dal pagamento della quota associativa. Lo stato di socio onorario si acquista su delibera del consiglio direttivo. Il socio onorario ha diritto a partecipare alle assemblee ed ha diritto al voto, non ha invece diritto di legare altre persone in sua vece.

Gli associati potranno svolgere anche attività su base spontanea e volontaria e non retribuite, mettendo a disposizione liberamente una parte del proprio tempo libero. L'associazione istituirà un apposito registro dove iscrivere i volontari, associati e non, che dovessero contribuire alle attività associative in maniera non occasionale. I volontari non occasionali saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione potrà rimborsare ai volontari unicamente le spese effettivamente sostenute e documentate, compresi eventuali rimborsi chilometrici per utilizzo di mezzo proprio, entro i limiti massimi individuati periodicamente dal consiglio direttivo e ratificati dall'assemblea. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

Gli associati potranno svolgere anche attività su base retribuita, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità associative, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali al fine della realizzazione degli scopi associativi. In questo caso, tra l'associazione e l'associato si stabilisce un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma autonoma, parasubordinata o subordinata, o in qualsiasi altra forma sia attualmente prevista nell'ordinamento giuridico; dall'instaurazione del predetto rapporto di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale previsti dalle vigenti normative.

ART.5 PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per recesso, decesso o esclusione per le persone fisiche e per estinzione, per esclusione o per recesso per gli enti.

Cause di esclusione dallo stato di associato sono: per mancato pagamento della quota associativa, per svolgimento di attività in contrasto con i fini dell'associazione o per affiliazione ad enti o associazioni con fini statutarie in contrasto con quelli qui previsti e comunque in ogni caso quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. I casi di esclusione sono valutati nel merito, dal consiglio direttivo.

E' possibile l'esclusione del socio che in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente l'associazione, o fomenti dissidi e disordini tra gli associati.

In ogni caso prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo la facoltà di replica.

Il recesso può avvenire in ogni momento; lo stesso non dà diritto al rimborso delle quote associative versate.

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

Per il Sindaco Medico M.

pag 4

ART.6 L'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è ordinaria e straordinaria. L'assemblea degli associati è convocata a cura del presidente del consiglio direttivo anche fuori dalla sede sociale, mediante l'invio di comunicazione - con qualsiasi mezzo, compresa la posta elettronica - a tutti i soci, indicante data e ora di prima e seconda convocazione, luogo ed ordine del giorno della riunione.

Ciascun socio ha diritto a partecipare alle assemblee - nei modi e nelle forme previste dal presente statuto, e sarà avvertito con un margine di almeno 8 giorni di ciascuna riunione. Le riunioni dell'assemblea dei soci possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. E'tuttavia facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

L'assemblea potrà essere svolta anche tramite il sistema dell'audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, di parità di trattamento dei soci e, a condizione che, nell'avviso di convocazione vengano indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali i soci possano effettuare il loro intervento.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno nel periodo che va dal primo gennaio al trenta aprile. Tale termine potrà essere, eccezionalmente, prorogato di due mesi, secondo le valutazioni del consiglio direttivo. L'assemblea, nei termini del presente statuto:

- approva il bilancio consuntivo e decide della destinazione o della copertura, rispettivamente, dell'avanzo o del disavanzo di gestione;
- decide sull'ammontare dei contributi ordinari e straordinari dovuti;
- decide l'approvazione di un eventuale regolamento interno e di un eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- nomina e revoca il consiglio direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- nomina l'organo di controllo, se istituito;
- nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se previsto;
- approva le linee generali del programma di attività;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e lo sviluppo dell'associazione, in specie su quelli sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo;
- delibera sulle proposte di modifica al presente statuto, sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, nonché su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Non è ammessa la convocazione su richiesta di soci per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di statuto, sulle materie ordinarie, ad eccezione della delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali con relativa azione di responsabilità nei loro confronti e delle proposte di modifica statutaria. In entrambi i casi la convocazione deve essere promossa da un numero di soci non inferiore ad un due quinti del totale degli associati, con richiesta scritta e motivata.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo, o in mancanza da un altro consigliere, il quale nomina un segretario. Il presidente del consiglio direttivo constata la regolarità delle deleghe ed il diritto ad intervenire all'assemblea. Delle riunioni di assemblea viene redatto un verbale firmato dal presidente e dal segretario. Per le riunioni assembleari valgono le vigenti disposizioni di legge.

De Toren: Sfr
Pulmar (Sfr)
Giacomello Bruno
Toussier Roman
duchene Ross
Edu D'Amor

pag 5

Lezioio Mele M1.

Ogni associato - sia persona fisica che ente - ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore del contributo conferito all'associazione. Hanno diritto di voto i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, alla data di svolgimento dell'assemblea. Non sono in nessun caso ammessi voti plurimi: ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea, con effetto anche per la seconda convocazione, da un altro associato, mediante delega scritta; il numero delle deleghe conferite a ciascun associato non può attribuire al delegato più di un voto complessivamente.

Le adunanze dell'assemblea sono valide, in prima convocazione, con l'intervento di tanti associati che dispongano, in proprio o per delega, almeno della metà dei voti spettanti a tutti gli associati; in seconda convocazione, quale che sia il numero dei voti rappresentati.

Le deliberazioni sono validamente assunte con la maggioranza assoluta dei voti spettanti agli associati presenti in assemblea. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta il consiglio direttivo o la maggioranza degli associati presenti o rappresentati, o con altro mezzo palese o non palese stabilito di volta in volta dal presidente.

Per quanto non espressamente previsto in tema di assemblea si fa pieno riferimento alle norme contenute nel Codice civile e nelle norme speciali in materia.

ART. 7 L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno metà dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie straordinarie e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, con una maggioranza qualificata di tanti associati che rappresentino almeno i due terzi del numero totale degli iscritti.

ART. 8 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo si compone di sette membri, nominati dall'assemblea ordinaria, che durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

La maggioranza dei componenti deve essere scelta tra gli associati ovvero tra le persone fisiche indicate dagli enti associati. Ogni socio può candidarsi o candidare altri soci alle elezioni degli organi sociali. Ogni associato in regola col pagamento delle quote sociali gode dell'elettorato attivo e passivo.

Sono cause di incompatibilità con la carica di consigliere quelle previste dall'art. 2382 del codice civile. L'assemblea, con apposita deliberazione, può condizionare l'assunzione della carica di consigliere al possesso di particolari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

Al consiglio direttivo spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Esso all'uopo è investito dei più ampi poteri; è fatta solo eccezione per quelli che sono per legge riservati all'assemblea. Esso stabilisce, in base ai deliberati degli associati la linea di azione dell'associazione.

Il consiglio direttivo nomina il maestro - direttore.

In via esemplificativa, e non esaustiva, il consiglio direttivo dovrà:

- riunirsi almeno due volte all'anno per discutere sull'andamento dell'associazione;
- elaborare le proposte e provvedere alla stesura degli atti da presentare all'assemblea;
- dare esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea;
- predisporre il bilancio consuntivo dell'associazione, ed eventualmente, anche quello preventivo;
- redigere i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- deliberare circa la quota sociale;

- stabilire le previsioni di spesa;
- rappresentare le istanze dei soci;
- vagliare le domande e deliberare l'ammissione di nuovi soci;
- deliberare, a maggioranza, la sospensione o l'espulsione dei soci;
- decidere il luogo delle riunioni dell'assemblea;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private.

Al presidente del consiglio direttivo spetta la rappresentanza legale e la firma sociale dell'associazione.

Il consiglio direttivo ha facoltà di procedere ad acquisti, permuta ed alienazioni mobiliari ed immobiliari, di condurre operazioni finanziarie di qualsiasi tipo, di utilizzare aperture di credito e finanziamenti di qualsiasi tipo. Può stipulare contratti, convenzioni, accordi, il tutto nel perseguimento degli obiettivi associativi. In generale, il consiglio direttivo - per il raggiungimento degli scopi sociali dell'associazione - ha facoltà di svolgere qualsiasi attività di ordine amministrativo ritenuta opportuna, fatto salvo l'obbligo di rendiconto ai soci, i quali, nei modi previsti dal presente statuto, potranno convocare un'assemblea al fine di esprimere pareri vincolanti sull'attività amministrativa.

A ciascuno dei membri del consiglio possono essere affidati incarichi in relazione alla competenza e alla disponibilità personale. Il consiglio direttivo ha facoltà di delegare a qualsiasi socio l'esecuzione di compiti specifici. Il consiglio direttivo può convocare l'assemblea dei soci per sottoporre gli atti del presidente a giudizio di revoca.

In caso di ripetute assenze ingiustificate, di decadenza o di morte di un membro del consiglio, il consiglio stesso può nominare nuovi membri, scelti tra i soci che alle ultime elezioni hanno avuto il maggior numero di voti tra i non eletti. In caso di parità verrà eletto il socio più anziano di età. I consiglieri così nominati restano in carica fino al primo successivo consiglio o assemblea generale. Il consiglio, su ordine del giorno specifico, può eccezionalmente deliberare con voto trasmesso per posta, per facsimile o per posta elettronica. Di tali atti deve aversi l'originale allegato a verbale.

I verbali di ogni adunanza del consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso o da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Nessun compenso è dovuto ai componenti del consiglio, che hanno comunque diritto al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni.

ART. 9 IL PRESIDENTE

Il presidente è un consigliere eletto dall'assemblea dei soci e nominato dal consiglio direttivo al suo interno, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, e lo presiede.

Il presidente, in collaborazione con il segretario-tesoriere, cura la compilazione analitica - entro i termini di legge - del bilancio consuntivo e preventivo e del rendiconto economico, corredati di apposita relazione. Presenta il bilancio annuale all'assemblea per l'approvazione. Il presidente è tenuto alla trascrizione dell'attività amministrativa negli appositi libri sociali ed a eventuali altre relazioni scritte periodiche e dettagliate.

Il presidente, in collaborazione con il segretario-tesoriere, relaziona all'assemblea ordinaria sulle linee generali dell'attività amministrativa. L'incarico del presidente è gratuito, ma le spese relative alla sua attività sono a carico dell'associazione.

ART. 10 RAPPRESENTANZA E POTERI DI FIRMA

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione in qualunque sede di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualunque grado, e cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo. Il potere di rappresentanza legale del presidente è generale. Al presidente compete la responsabilità generale dell'organizzazione dell'associazione ed il raccordo operativo tra i vari organi direttivi e tra gli stessi e gli associati. Sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'associazione e riscuote, nell'interesse dell'ente, somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza. Può aprire e gestire per conto di essa, presso banche di propria fiducia, uno o più conti correnti per l'amministrazione dei fondi, effettuando depositi e prelievi per qualunque importo. Il presidente, se autorizzato, può delegare in parte o interamente i propri poteri al segretario-tesoriere o ad un altro componente del consiglio stesso.

ART. 11 IL SEGRETARIO / TESORIERE

Il segretario / tesoriere è un componente del consiglio direttivo eletto dall'assemblea dei soci, e nominato dal consiglio direttivo al suo interno con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, e coadiuva il presidente in tutte le sue funzioni. Provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci e al disbrigo degli atti e della corrispondenza, cura la redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali, coadiuva il presidente e il consiglio direttivo nella predisposizione dello schema di progetto di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea dei soci per l'approvazione, conserva e compila i registri contabili e la relativa documentazione.

L'incarico di segretario / tesoriere è gratuito, ma le spese relative alla sua attività sono a carico dell'associazione.

ART. 12 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il collegio dei probiviri si compone di tre membri ed è nominato dall'assemblea ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Ai probiviri, che possono essere nominati anche tra i non soci, è demandato il compito di dirimere e trovare soluzione alle eventuali controversie che dovessero sorgere, nello svolgimento della vita associativa, tra gli associati o tra questi e l'associazione, sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto.

Il collegio dei probiviri elegge al suo interno il presidente, che ne dirige l'attività e ne coordina il funzionamento. Il collegio dei probiviri decide sulle controversie interne in via definitiva e insindacabile, tramite adozione di un arbitrato irrituale stabilito di volta in volta di comune accordo tra le parti. Per la soluzione di controversie estremamente difficili, il collegio può avvalersi di pareri legali di esperti.

Il ricorso all'autorità giudiziaria rimane comunque sempre ammesso in caso di errore, violenza, dolo o eccesso di potere. Il collegio cessa dalle sue funzioni nel momento in cui viene pienamente risolta la controversia.

ART. 13 IL MAESTRO-DIRETTORE

Il Maestro-Direttore viene nominato dal consiglio direttivo, sentito il parere dell'assemblea. Egli ha ampia autonomia nella scelta del repertorio nel rispetto delle caratteristiche del Coro. Può prendere parte alle riunioni del consiglio direttivo. Partecipa all'organizzazione di incontri e manifestazioni promosse dall'associazione. Propone al consiglio direttivo i provvedimenti nei confronti di coloro che con la loro condotta hanno comunque compromesso l'ordinato svolgimento delle manifestazioni dell'associazione.

ART. 14 PATRIMONIO

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

De Loren
Rui Jean
Tomaso Ramen
Andreas Rossi
Erp. Daker
Forrest - Boice
Giannella

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dalle quote sociali e dai versamenti volontari dei soci, dai contributi ordinari e da quelli straordinari deliberati con lo scopo di incrementare il patrimonio;
- b) dagli avanzi di gestione accantonati negli anni, che saranno accantonati a fondi di riserva e impiegati unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali;
- c) dal capitale iniziale versato e da eventuali beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'associazione;
- d) da eventuali donazioni, erogazioni, sovvenzioni, lasciti testamentari;
- e) da contributi e apporti erogati da amministrazioni pubbliche, dell'Unione europea e di altri organismi internazionali, per lo svolgimento anche convenzionato di attività istituzionali;
- f) da contributi straordinari di persone ed enti, anche pubblici, di qualsiasi nazionalità;
- g) da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- h) da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche e di natura commerciale, svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- i) da entrate derivanti da iniziative finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni, anche a premi e da fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- l) da rimborsi spese e ogni altra entrata legittimamente pervenuta all'associazione.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche di interesse generale e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, capitale, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in forma indiretta, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli associati e i loro familiari potranno effettuare a favore dell'associazione prestiti riconducibili all'art. 1813 c.c. unicamente nella forma del prestito infruttifero di interessi, per iscritto e lasciandone opportuna nota nel registro dei verbali del consiglio direttivo. Le somme mutate dovranno essere finalizzate e vincolate alla realizzazione di attività associative o a specifiche esigenze comunque finalizzate alla realizzazione degli scopi statuari.

ART. 15 L'ORGANO DI CONTROLLO, O COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'organo di controllo, da parte dell'assemblea generale degli associati, qualora le dimensioni dell'associazione ne rendessero consigliabile e opportuna l'istituzione. In ogni caso, l'organo di controllo dovrà essere nominato quando l'associazione dovesse superare per due esercizi successivi i limiti di cui all'art 30 comma 2 lett. a) del D.Lgs 117/2017.

Se nominato, l'organo di controllo si compone di tre membri, con idonea professione, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione, vigilare sull'osservanza delle norme di legge e di statuto, di riscontrare, in particolare, la regolarità contabile della gestione e della corretta amministrazione. I componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'incarico di revisore è incompatibile con la carica di consigliere. L'organo di controllo vigila altresì sull'osservanza delle norme così come previsto dal D.Lgs. 117/2017.

De Lorenz *2-0* *Spina* *Alta*
Fav. Gio *Spina* *Tomara* *Romano*
duchene Rosa *Terren* *Rodius* *Ente Dhe*

TITOLO III – LIBRI SOCIALI, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO DI ESERCIZIO

ART. 16 LIBRI SOCIALI

I libri sociali dell'associazione sono:

- il libro verbali assemblee, nel quale saranno verbalizzate tutte le assemblee degli associati;
- il libro degli associati, nel quale verranno trascritti tutti i nominativi degli associati con l'indicazione per ciascuno di essi dei contributi versati all'atto dell'ammissione;
- il libro dei verbali del consiglio direttivo;
- il libro dei verbali dell'organo di controllo, se istituito.

I libri e le scritture sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I soci potranno visionare i libri sociali di cui all'art. 15 comma 1 CTS secondo le modalità previste statutariamente, compresi i libri contabili e il libro dei volontari. I soci hanno diritto di esaminare il libro dei verbali delle assemblee, potendo chiedere e ottenerne estratti. I soci possono consultare il registro degli associati nel rispetto delle vigenti normative in materia di privacy e GDPR. Il libro dei verbali del consiglio direttivo potrà essere consultato dietro richiesta motivata per iscritto, con esplicito riferimento ad argomenti specifici e senza la possibilità di ottenerne copie e, in ogni caso, nei limiti delle vigenti normative in materia di privacy e GDPR. Nel pieno rispetto del diritto di esamina spettante agli associati, sulle richieste di consultazione si esprime in ultima istanza il consiglio direttivo.

ART. 17 L'ESERCIZIO SOCIALE E IL BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale corrisponde all'anno solare, si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio, o rendiconto consuntivo, deve essere presentato in assemblea dal presidente del consiglio direttivo entro il 30 aprile dell'anno successivo. L'eventuale avanzo di gestione sarà utilizzato per la realizzazione delle attività istituzionali di cui all'art. 2.

TITOLO IV – VARIAZIONI STATUTARIE E CAUSE DI SCIoglimento

ART. 18 VARIAZIONI STATUTARIE

Le variazioni statutarie, ad eccezione di quelle concernenti l'oggetto sociale e i poteri degli organi, sono assunte dall'assemblea a maggioranza semplice. Le variazioni concernenti l'oggetto sociale, i poteri degli organi, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione sono demandate alla competenza esclusiva dell'assemblea generale che delibera con la maggioranza dei due terzi di tutti gli associati.

Le proposte di modifica statutaria, ad eccezione di quelle imposte dalla legge, possono essere avanzate al consiglio direttivo da un numero di soci non inferiore ad un quarto del totale degli associati. Il consiglio direttivo ha la facoltà di valutare le proposte di modifica e di decidere se sottoporle all'assemblea dei soci.

ART. 19 CAUSE DI SCIoglimento

Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato da una assemblea straordinaria cui partecipino almeno tre quarti dei soci iscritti. La delibera assembleare avviene con maggioranza qualificata dei tre quarti degli intervenuti. L'assemblea nomina un liquidatore e provvede alla devoluzione del patrimonio.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad altre associazioni di promozione sociale o ad altri enti del terzo settore aventi la medesima finalità, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e fatta salva eventuale diversa destinazione imposta dalla legge.

Negli altri casi, l'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.: a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi; b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.: a) per il venir meno della totalità degli associati; c) per il raggiungimento o l'impossibilità sopravvenuta di raggiungimento degli scopi associativi.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto qui non previsto le parti firmatarie del presente atto convengono d'applicare le norme vigenti in tema di associazionismo, con particolare riferimento alla normativa sulle APS contenuta nel Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017 e nei successivi decreti attuativi, e le norme del codice civile in materia e le relative disposizioni di attuazione.

Le Forze *Di* *Q* *Are* *Nitti* *Mi*
Pu *luani* *in* *Sap* *Temolo* *Ramon*
Andreas Boss *Torres* *Bariza* *Che* *Dele*
Re Biondo *Moolio* *M.* *Giacomello* *Summa*
Dele